



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

Capitaneria di porto di Venezia

## **ORDINANZA**

Il sottoscritto Contrammiraglio (CP) Filippo MARINI, Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

**VISTA:** l'istanza prot. n.209/rev01 del 08/11/2023, assunta a prot. n.31629, in data 09/11/2023, con cui la PATO S.r.l., con sede in Occhiobello (RO), su mandato della VERITAS S.p.A. di Venezia, ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione dei lavori di realizzazione delle opere a mare propedeutiche alla teleguidata di attraversamento del Canale Malamocco-Marghera (2° stralcio) del porto di Venezia, nel tratto prospiciente l'impianto di Depurazione VERITAS di Fusina, affidati alla LMD S.r.l., con sede a Malcontenta (VE);

**VISTA:** la nota prot. n.17790, in data 26/09/2023, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha comunicato il proprio nulla osta di competenza ai fini demaniali marittimi, dettando condizioni e prescrizioni per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

**RITENUTO NECESSARIO:** disciplinare la navigazione lungo il canale lagunare marittimo di competenza, in particolare nel tratto prospiciente l'impianto di Depurazione Veritas di Fusina, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e salvaguardare l'incolumità pubblica;

**VISTO:** il "*Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia*", approvato con la propria Ordinanza n.10/2023 in data 09/03/2023 e ss.mm./i.;

**VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

**VISTA:** la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085, che ha recepito il "*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72*";

**VISTA:** la Legge 5 marzo 1963, n.366, recante "*Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado*";

**VISTI:** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

## **RENDE NOTO**

che il giorno **11 novembre 2023**, dalle ore 09:00 alle ore 13.00, la LMD S.r.l. effettuerà, su commissione della PATO S.r.l., lavori di realizzazione delle opere a mare propedeutiche alla teleguidata di attraversamento del **Canale Malamocco-Marghera** del porto di Venezia, nel tratto prospiciente l'impianto di Depurazione Veritas di Fusina, con l'impiego dei seguenti mezzi navali o altri nella disponibilità della stessa ditta:

- Motopontoni denominati: “**VEGA I**”, “**ARGENTINO I**”, “**FUSINA**”, “**CAPITAN BEPEI**” e “**ALBERONI**”.

## ORDINA

### **Articolo 1**

*(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)*

Durante l'esecuzione dei lavori di cui al “rende noto”, il tratto di **Canale Malamocco-Marghera** prospiciente l'impianto di Depurazione Veritas di Fusina, meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e ad ogni altro uso pubblico alle unità navali di tutte le tipologie, con esclusione di quelle impegnate nei lavori di che trattasi e a quelle espressamente autorizzate dalla Capitaneria di porto di Venezia.

Le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dall'attività in questione dovranno mantenersi ad una distanza di almeno **metri 200 (duecento)** dall'area di lavoro.

### **Articolo 2**

*(Prescrizioni per i comandanti delle unità impegnati nei lavori)*

I comandanti dei mezzi navali impiegati nei lavori di che trattasi, devono osservare le seguenti prescrizioni:

- prendere visione e/o conoscenza degli “Avvisi ai Naviganti” e dei “Bollettini Meteo”, prima dell'inizio delle operazioni, ed eseguire l'attività in presenza di condizioni meteo marine favorevoli ed esclusivamente in ore diurne;
- comunicare telefonicamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (041 2405745) l'orario di inizio/termine dell'attività, ed ogni elemento avente riflessi sulla sicurezza della navigazione e/o sulle lavorazioni di che trattasi;
- esporre i segnali prescritti dal “*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare*” di cui alla Convenzione COLREG;
- prestare particolare attenzione ad eventuali unità in transito che dovessero pericolosamente avvicinarsi alle zone di lavoro, provvedendo a comunicare via radio con le stesse e/o, se del caso, ad emettere appositi segnali ottico-acustici per attirarne l'attenzione ed invitarle ad allontanarsi;
- adottare ogni utile accorgimento atto a prevenire possibili incidenti, secondo la diligenza richiesta dall'ordinaria perizia marinaresca;
- durante l'esecuzione dei lavori, prestare la massima attenzione, curando in particolar modo che siano sempre garantite la sicurezza della navigazione e l'incolumità di persone e/o cose. In caso di insorgenza di situazioni di pericolo, anche presunto e potenziale, i lavori devono essere immediatamente sospesi dandone contestualmente notizia alla Capitaneria di porto di Venezia;
- porre in essere ogni accorgimento al fine di evitare qualsiasi forma di inquinamento marino, secondo le vigenti disposizioni in materia;
- provvedere a segnalare opportunamente in mare – con segnalamenti diurni e notturni - eventuali ostacoli alla navigazione;
- accertarsi che i mezzi navali impiegati siano muniti di apposita copertura assicurativa per danni, a persone e/o cose, derivanti dall'esecuzione dei lavori di che trattasi, ed utilizzare attrezzature in possesso di tutte le certificazioni di sicurezza/tecniche in corso di validità;

- impiegare personale marittimo tecnico qualificato per tipologia dei lavori da eseguire e regolarmente assicurati;
- assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche, d'igiene e di sicurezza del lavoro a bordo e di salvaguardia della pubblica incolumità prevista dalla normativa vigente, adottando ogni utile accorgimento atto allo scopo;
- sospendere i lavori qualora se ne ravvisi la necessità e, comunque, su richiesta anche solo verbale dell'Autorità Marittima.

### **Articolo 3**

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

**P. IL COMANDANTE**

**CA (CP) Filippo MARINI**

*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005  
e delle discendenti disposizioni attuative)*

**C.V. (CP) Massimo MAIOLO**

AREA DI INTERVENTO – TRATTO CANALE MALAMOCCO-MARGHERA ANTISTANTE IL DEPURATORE VERITAS DI FUSINA

